S.A.T.A.P. S.p.A. CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA A4 02/20/SERV

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ED RCT/O TRATTA AUTOSTRADALE A4 TORINO - MILANO

SOMMARIO

NORME COMUNI	7
DURATA	7
Gestione del contratto	7
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	7
Diminuzione del rischio	7
Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	8
Riferimento alle norme di legge - Foro competente	8
Pagamento del premio - Termini di rispetto	8
Regolazione premio	8
Dolo e Colpa Grave	8
Rinuncia al diritto di rivalsa	9
Assicurazione per conto di chi spetta	9
Facoltà di recesso	9
Ispezione dei beni assicurati	9
Interpretazione del contratto	9
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	9
Informativa sui sinistri	10
Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	10
Riparto di coassicurazione e delega	10
Trattamento dei dati	11
Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Disposizione finale	11
ASSICURAZIONE ALL RISKS	12
GARANZIA PRESTATA	12
OGGETTO DELLA GARANZIA	12
DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	12
ENTI ESCLUSI	13
CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE	
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	
MANDATO DEI PERITI	
LIQUIDAZIONE DEI DANNI	
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	15
LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE	
ASSICURAZIONI	
CONDIZIONI PARTICOLARI	15

EVENTI SOCIOPOLITICI	15
RECESSO CLAUSOLA TERRORISMO	16
VALORE A NUOVO	16
ACCONTO SINISTRI	16
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	16
FENOMENO ELETTRICO E/O ELETTRONICO	16
DOLO E COLPA GRAVE	17
MERCI E/O BENI PRESSO TERZI	17
BENI ALL'APERTO	17
POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI	17
PARIFICAZIONE DANNI	17
DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI	17
ACQUA CONDOTTA	17
FUMO	17
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	17
COSTI PER IL COLLAUDO	18
BUONA FEDE	18
SPESE ACCESSORIE IN CASO DI SINISTRO	18
RIDUZIONE/AMPLIAMENTO DEL RISCHIO	18
MANCATO INCASSO PEDAGGI	18
DANNI CONSEQUENZIALI	19
RICORSO TERZI	19
MAGGIORI COSTI (Massimo periodo di indennizzo 12 mesi)	19
ONERI DI RICOSTRUZIONE	20
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	20
RESTAURI	20
GARANZIA FURTO/RAPINA/ESTORSIONE	20
EVENTI NATURALI CATASTROFALI - CLAUSOLA 72 ORE	21
Cyber Clause	21
Sanctions Clause	21
LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE E SCOPERTI	22
ASSICURAZIONE RCT/O	24
PREMESSA	24
RC Concessionaria Autostradale	24
a) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	24

b) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R	-
MALATTIE PROFESSIONALI	
MASSIMALI	26
FRANCHIGIA FRONTALE	26
LIMITI DI RISARCIMENTO	26
MASSIMA ESPOSIZIONE AGGREGATA PER SINISTRO, PER ANNO E GRUPPO	26
VALIDITA' TERRITORIALE	26
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO	26
PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	27
PRECISAZIONI DI GARANZIA	27
ESCLUSIONI	
CONDIZIONI PARTICOLARI	
SERVIZIO POLIZIA STRADALE	
SGOMBERO NEVE	
DETENZIONE E/O IMPIEGO DI ESPLOSIVI	
MEZZI SPECIALI	
RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA	
AREE DI SERVIZIO	
R.C. DEL COMMITTENTE	
QUALIFICA TERZI	
DIPENDENTI FUORI SERVIZIO – COMUNI UTENTI	
RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI	
RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI CONSULENTI E COLLABORATORI	
PERSONE NON DIPENDENTI DELL'ASSICURATO	
FABBRICATI	
PARCHEGGIO	
DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI	
INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE	
COMMITTENZA AUTO	
DANNI DA INCENDIO	
INQUINAMENTO ACCIDENTALE	
DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	
TRAINO VEICOLI	
COSE IN CONSEGNA	
DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI	31

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'	31
VIBRAZIONI, CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO	31
AGGRESSIONI, LESIONI, ATTENTATI ED ATTI VIOLENTI	.31
MACCHINE OPERATRICI E MEZZI DI TRASPORTO SEMOVENTI	.32
DANNI IMPUTABILI A SCIOPERO DEL PERSONALE	.32
LAVORATORI AUTONOMI E PRESTATORI D'OPERA	.32
VIOLAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	.32
RC PROFESSIONALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	.32

Il presente Capitolato Speciale Tecnico è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato dalla S.A.T.A.P. S.p.A., con la Società individuata quale appaltatrice dei servizi assicurativi All Risks e RCT/O per l'Autostrada A4 Torino – Milano.

Ai fini del presente Capitolato si intende: per "Codice": il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per "GDPR": il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato nominato l'Ing. Natalino Valter Re quale soggetto designato all'espletamento di tali funzioni.

NORME COMUNI

Inserire definizioni

DURATA

La copertura assicurativa ha effetto:

dalle ore 24.00 del 31.12.2020, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, dietro espressa richiesta del Contraente, alla scadenza del contratto è prevista una proroga tecnica delle garanzie fino ad un periodo di 210 giorni, da notificare all'Impresa aggiudicataria da parte del Contraente almeno 15 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale.

Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto e' affidata al Broker di assicurazione PCA Spa – Viale Isonzo 14.1 Milano.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al Broker Mandatario e' liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 7% dei premi imponibili

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, ne' la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, sempreché tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischi differenti dall'oggetto dell'assicurazione del presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal presente contratto, stipulate dal Contraente e/o dall'Assicurato.

L'Assicurato e il contraente in caso di sinistro sono però tenuti a comunicare l'esistenza di altre assicurazioni, e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.

Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni onerose.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Regolazione premio

I premi di cui alle polizze descritte nel presente capitolato non sono soggetti a regolazione e sono da considerarsi "flat".

Dolo e Colpa Grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del

Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo.

Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.

Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

Salvo quanto previsto e precisato nelle sezioni specifiche, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è
 assegnata la polizza tramite l'intermediario entro trenta giorni da
 quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del
 Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso dato alla Compagnia; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall' Assicurato, non avviene entro otto giorni dall' avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie e dar corso al ripristino.

Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza trimestrale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale (Excel o equivalente), che comprendano i seguenti elementi:

- a. nº di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
- d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Società mandataria Compagnia ... Società mandante Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota xx%
Compagnia ... Quota xx%
Compagnia ... Quota xx%

Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Società ... Quota ... % - Delegataria

Società ... Quota ... % Società ... Quota ... %

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

ASSICURAZIONE ALL RISKS

GARANZIA PRESTATA

La Società assicuratrice (o le società in caso di coassicurazione), in seguito indicata anche semplicemente come Società, si obbliga, nei confronti e a favore dell'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed alle condizioni tutte della stessa, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna partita, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, (anche se provocati da fenomeni naturali di ogni tipo quali ad esempio: terremoto, inondazioni, frane e smottamenti ed anche se provocati dalle periodiche esercitazioni antincendio), salve le delimitazioni in sequito espresse.

Sono altresì compresi in garanzia i danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza del verificarsi di questi eventi.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale (primo rischio assoluto) di cui all'articolo 1907 del C.C..

OGGETTO DELLA GARANZIA

Concessionaria Autostradale, compresa la viabilità accessoria, la viabilità provvisoria, la viabilità esterna all'autostrada data in gestione provvisoria, tutti i beni immobili (ovunque ubicati) e le infrastrutture autostradali, le attrezzature e gli impianti, fibre ottiche, terrapieni, argini e versanti (anche naturali) e simili e qualunque altro bene che l'attività svolta richiede di utilizzare senza dichiarazione degli stessi e senza individuazione nominativa delle singole ubicazioni.

Il tutto senza limitazioni di sorta purché in proprietà, concessione, uso o utilizzo a qualunque titolo, anche se i beni assicurati sono detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale tutti gli Enti per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività.

Relativamente ai beni ad impiego mobile compresi quelli utilizzati anche per servizio traffico, sicurezza cantieri, sorveglianza, l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo.

DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società non è obbligata per i danni

- a) di usura, di corrosione, di ossidazione o di graduale deterioramento;
- b) di malattie trasmissibili;
- c) ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampe, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, gomme o simili;
- d) dovuti a dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;

- e) avvenuti in occasione di:
 - atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazione di fabbrica, seauestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di un Governo o di un'altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
 - esplosione nucleare o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi rilevati in caso di inventario o di verifiche periodiche;
- g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i) frode, truffa, scippo, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, misteriose sparizioni, saccheggio, malversazione e loro tentativi.

ENTI ESCLUSI

- boschi, coltivazioni, piante, verde in genere, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A. o con obbligo di licenza di circolazione;
- Cave, miniere, giacimenti;
- Enti off-shore.

CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecnicamente consentite.

L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l'Assicurato, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società di risolvere il contratto.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato si obbliga:

a fare tutto quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno; a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un incaricato della Società;

a permettere ogni rilevazione od esame della cosa danneggiata; a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dello svolgimento del sinistro o dell'entità del danno.

In caso di sinistro, presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente anche all'Autorità di Polizia e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

La riparazione può essere subito iniziata dopo dato l'avviso prescritto, però lo stato delle cose non può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.

PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Si procede alla liquidazione dei danno mediante diretto accordo tra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

MANDATO DEI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile, la causa dei sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento dei sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare l'esistenza, quantità e qualità delle cose assicurate, illese, distrutte o avariate;
- d) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola cosa, in conformità alle condizioni generali e particolari di polizza.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione dei danni è fatta stimando il costo di ricostruzione a nuovo, al momento del sinistro, della cosa oggetto della partita colpita, comprese le spese di progettazione, tecniche diverse (indagini geologiche, direzione lavori, collaudo,ecc.), imballaggio, trasporto, dogana e montaggio e:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
- 1. stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente il lavoro cui è destinata;
- 2. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite;

L'indennizzo è pari all'importo stimato come in a1), defalcato dell'importo stimato come in a2) e con la successiva deduzione della franchigia convenuta in polizza;

- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
- 1. stimando il valore della cosa al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso ad altra causa;
- 2. stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro; L'indennizzo è pari all'importo stimato come in b1), defalcato dell'importo stimato come in b2), e con la successiva deduzione della franchigia convenuta in polizza. L'olio nei trasformatori negli interruttori è considerato, ad ogni effetto, come una parte integrante di essi. Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in a1), eguagliano o superano il valore che la cosa aveva al momento del sinistro (stima b1). Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuali riparazioni provvisorie o le maggiori spese per lavoro straordinario e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali.

Sono pure escluse dal risarcimento le spese per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro.

Per ogni cosa l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri non può mai eccedere la somma assicurata per la cosa stessa, al netto della franchigia a carico dell'Assicurato.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo dovrà avvenire entro 15 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo.

Qualora nel sinistro fossero colpite più partite di polizza si potrà 'comunque procedere, su semplice richiesta della Contraente, alla liquidazione degli importi previsti già accertati e concordati anche prima della stesura del sopracitato verbale di perizia definitivo.

LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose e/o per gli stessi rischi, l'assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tenere conto di questa assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

EVENTI SOCIOPOLITICI

Si precisa che i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendano parte a scioperi, tumulti e sommosse popolari o che - perpetrino individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio sono soggetti ad un limite di risarcimento massimo previsto su ogni certificato.

Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

RECESSO CLAUSOLA TERRORISMO

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 30 (trenta) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della Società esso s'intenderà altresì valido sia per la presente assicurazione sia per tutte le assicurazioni aggiudicate nella medesima Gara con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che la Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette assicurazioni, compresa la presente, ma senza la garanzia Terrorismo Sabotaggio, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile, per la garanzia Terrorismo Sabotaggio, pari a quello indicato nella scheda di offerta.

VALORE A NUOVO

La liquidazione dei danni inerenti tutte le cose Assicurate, sia che essi siano o non siano suscettibili a riparazione, non terrà conto del grado di vetustà e/o del deperimento per l'uso od altra causa, ma avverrà stimando il "valore a nuovo" della cosa al momento del sinistro deducendo da detto valore l'importo stimato ricavabile dagli eventuali residui. Si intendono comprese le spese di progettazione, tecniche diverse (indagini geologiche, direzione lavori, collaudo,ecc.), imballaggio, trasporto, dogane e montaggio.

ACCONTO SINISTRI

L'Assicurato trascorsi 90 (novanta) giorni dal sinistro e, almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta di anticipo, ha diritto entro i successivi 30 (trenta) giorni ad ottenere prima della liquidazione del danno totale un acconto pari al 50% (cinquanta) dell'importo ragionevolmente presunto qualora le somme indicative superino € 250.000,00 con il massimo di anticipo di euro 10.000.000,00

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società Assicuratrice risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino luogo di scarico i residuati, di qualsiasi natura, dell'opera assicurata danneggiata a seguito del sinistro risarcibile ai sensi di polizza. Si intendono inoltre comprese le spese necessarie, per lo sgombero delle aree e la rimozione di rifiuti "Tossico Nocivi" (D.L. 5.2.97)

FENOMENO ELETTRICO E/O ELETTRONICO

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, negli impianti, negli apparecchi e/o circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti e/o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compreso il fulmine, anche quando si manifestassero sotto forma di

abbruciamento, carbonizzazione fusione e scoppio. Sono escluse dalla garanzia i tubi elettronici e lampade ad incandescenza.

DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni alle cose assicurate per fatti derivanti da colpa grave anche degli Amministratori, dipendenti e prestatori d'opera non dipendenti, nonché delle persone, in rapporto di parentela con gli stessi, delle quali essi devono rispondere a norma di legge.

MERCI E/O BENI PRESSO TERZI

L'Assicurazione è estesa ai beni dell'Assicurato che possono trovarsi presso terzi.

BENI ALL'APERTO

L'Assicurazione è estesa ai beni di proprietà della Contraente collocati su aree all'aperto per uso o destinazione.

POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni coperti dalla presente polizza, oltre ai guasti fatti od ordinati dalle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare il sinistro.

DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

ACQUA CONDOTTA

I danni derivanti dalla rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici, ovunque collocati compresi i rigurgiti di fogna e i danni da gelo sono compresi nel limite previsto in polizza.

FUMO

I danni arrecati agli enti assicurati da fumo derivanti da qualsiasi causa e natura sono compresi nel limite previsto in polizza.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica, per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

COSTI PER IL COLLAUDO

La Società rimborsa le spese sostenute per i collaudi e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

BUONA FEDE

E' espressamente riconosciuto il diritto al risarcimento e/o all'indennizzo integrale in caso di dichiarazioni incomplete, inesatte od omesse in buona fede al momento della stipula o durante la validità della polizza.

SPESE ACCESSORIE IN CASO DI SINISTRO

La Società Assicuratrice rimborserà, in caso di danno liquidabile (intendendosi per "danno liquidabile" il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali deducibili e/o limiti d'indennizzo), le spese e/o onorari a consulenti e professionisti per adempiere alle normative in vigore, per ripristinare o sostituire le cose danneggiate, nonché gli onorari per i periti nominati dalla Contraente e la quota del 50 % (cinquanta) per il "terzo" perito.

La Società è obbligata a indennizzare quanto sopra a condizione essenziale che tutte le suddette spese siano necessarie, ragionevolmente sostenute e documentate per ogni singola voce.

RIDUZIONE/AMPLIAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

MANCATO INCASSO PEDAGGI

La Società Assicuratrice effettuerà il rimborso con il limite massimo di quanto previsto sulla scheda "LIMITI DI RISARCIMENTO", restando a carico dell'Assicurato i primi 5 (cinque) giorni, il mancato incasso dei pedaggi causato da inagibilità, anche parziale, delle infrastrutture autostradali oggetto della presente garanzia in forza di un danno risarcibile a termini di polizza che abbia colpito i beni assicurati. Per ogni sinistro, viene stabilito un periodo massimo di indennizzo di 12 (dodici) mesi consecutivi dalla data di accadimento del sinistro. Sono garantiti inoltre, con un sottolimite di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi dalla data di accadimento del sinistro:

- 1. Il mancato incasso dei pedaggi, subito dalla Concessionaria quale gestore della viabilità di propria competenza a causa della chiusura o delle restrizioni d'accesso delle strade ed autostrade con accesso diretto alla viabilità di propria competenza in caso di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le strade ed autostrade stesse.
- 2. Il mancato incasso dei pedaggi, subito dalla Concessionaria quale gestore della viabilità di propria competenza a seguito di prolungamento della chiusura o restrizione d'accesso, anche parziale, della viabilità, purché imposta dalle Autorità, a seguito di danno risarcibile a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate.

3. Il mancato incasso dei pedaggi, subito dalla Concessionaria quale gestore della viabilità di propria competenza a seguito di prolungamento della chiusura o restrizione d'accesso, anche parziale, delle strade ed autostrade con accesso diretto alla viabilità di propria competenza purché imposta dalle Autorità, in caso di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le strade ed autostrade stesse.

La somma rimborsabile si calcolerà moltiplicando il numero dei passaggi del periodo corrispondente nel precedente anno per l'importo di tariffa in vigore al momento del sinistro.

DANNI CONSEQUENZIALI

Sono compresi in garanzia i danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza del verificarsi di questi eventi.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo:

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

MAGGIORI COSTI (Massimo periodo di indennizzo 12 mesi)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'Assicurato, la Società si obbliga ad indennizzare le spese documentabili e necessariamente

sostenute - a decorrere dalla data di accadimento del sinistro - per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di ripristino. Sono pertanto rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute per:

- a) l'uso di macchine, apparecchiature od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti dal sinistro;
- b) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, per anticipare la ripresa dell'attività;
- c) i costi sostenuti per il trasferimento temporaneo dell'attività;
- d) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

ONERI DI RICOSTRUZIONE

Si da atto che nella somma assicurata, sono compresi anche i costi e gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Qualora i beni assicurati fossero ubicati in zona sismica la Società si impegna a riconoscere anche il maggior costo di ricostruzione in base alle norme costruttive per tali zone.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivante dall'ad. 1916 del Codice Civile verso i clienti, le consociate, controllate o collegate e le ditte che hanno in deposito o in lavorazione beni dell'Assicurato, nonché verso i dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge o verso i propri Consulenti, purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

RESTAURI

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le partì convengono sin d'ora di rimettersi al parere della sovrintendenza ai finì storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia è prestata nel limite massimo per certificato di € 1.000.000,00 per sinistro/anno

GARANZIA FURTO/RAPINA/ESTORSIONE

Sono compresi in garanzia gli eventi Furto, Rapina ed Estorsione così come definiti dal Codice Penale.

Sono parificati ai danni da furto gli atti vandalici ed i guasti alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo

Si precisa che l'Assicurazione è estesa ai danni di furto, rapina ed estorsione verificatesi in occasione di tumulti scioperi, sommosse atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni agevolati con dolo dell'Assicurato.

EVENTI NATURALI CATASTROFALI – CLAUSOLA 72 ORE

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, tempesta, uragano, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 (settantadue) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Sanctions Clause

Resta inoltre stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a possibili o potenziali sanzioni, proibizioni o restrizioni riconducibili a o derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

In nessun caso, la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di € 60.000.000,00 con i seguenti sottolimiti (comprensivi della garanzia "Mancato Incasso Pedaggi") per sinistro e per anno assicurativo (salvo laddove diversamente indicato):

Garanzia	Limite	
Ricorso Vicini e Terzi	€ 20.000.000,00	
Eventi Sociopolitici/Terrorismo	€ 40.000.000,00	
Acconto sinistri	50% dell'importo ragionevolmente presunto qualora le somme indicative superino € 250.000,00 – Massimo importo anticipato € 10.000.000,00	
Spese di Demolizione e Sgombero	€ 2.500.000,00 per sinistro	
Fenomeno elettrico e/o elettronico	€ 1.000.000,00 per ciascun sinistro e di € 3.000.00,00 per annualità assicurativa.	
Spese accessorie in caso di sinistro	3% dell'indennizzo con il massimo di € 350.000,00	
Crollo, Collasso strutturale	€ 30.000.000,00	
Maggiori costi	€ 250.000,00 massimo indennizzo 12 mesi	

Furto/Rapina/Estorsione	€ 500.000,00	
Sottolimite Furto/Rapina/Estorsione denaro e valori in cassaforte	€ 500.000,00	
Sottolimite denaro e valori ovunque riposti	€ 100.000,00 per singola ubicazione	
Furto/Rapina/Estorsione portavalori	€ 75.000,00	
Furto con destrezza	€ 2.500,00	
Denaro e valori durante il trasporto effettuato da Società specializzata nonché durante la conta in locali attrezzati	€ 500.000,00	
Mancato incasso pedaggi	prestata nell'ambito del limite massimo di risarcimento con un sottolimite di € 30.000.000,00 per sinistro e per anno; periodo massimo di indennizzo di 12 mesi dalla data di accadimento del sinistro. Sottolimite per "restrizioni" € 5.000.000,00	

Franchigie/scoperti:

Danni diretti ad impianti, macchinari, fibre ottiche, altri beni immobili e mobili e contenuto in genere		
Ogni causa	franchigia fissa € 10.000,00	
Eventi sociopolitici – Eventi atmosferici	Scoperto 20% minimo € 10.000,00	
Terremoto, maremoto, lagomoto, inondazione, alluvione, allagamento, crollo, franamento, cedimento, smottamento del terreno	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00	
Danni diretti all'infrastruttura autostradale (compresi ponti, viadotti e gallerie) esclusi impianti, macchinari, fibre ottiche, altri beni immobili e mobili e contenuto in genere		
Crollo e collasso strutturale		
Ogni altra causa	Franchigia fissa € 2.000.000,00	

	Per furto beni mobili: € 1.000,00; se commesso senza effrazione scoperto del 20% minimo € 2.500,00
	Per enti all'aperto: scoperto 20% minimo € 2.500,00
	Per cavi metallici all'aperto: scoperto 20% minimo € 2.500,00
Furto/rapina /estorsione	Denaro e valori in distributori automatici: franchigia € 1.500,00
	Furto con destrezza: franchigia € 250,00
	Denaro e valori in cassaforte: nessuna franchigia
	Portavalori: scoperto 10%

Mancato incasso pedaggi	franchigia fissa di 5 giorni
-------------------------	------------------------------

ASSICURAZIONE RCT/O

PREMESSA

L'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Aziende, Enti, Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito. Tra le "attività e/o competenze istituzionali" della Contraente e/o Assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza. Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente e/o Assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminatezza.

RC Concessionaria Autostradale

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Concessionaria Autostradale, esercente e/o gestore di viabilità compresi i relativi raccordi, svincoli e pertinenze, compresa la viabilità accessoria, la viabilità provvisoria, la viabilità esterna all'autostrada data in gestione provvisoria, ivi compreso l'utilizzo, la proprietà e/o il possesso di beni immobili e mobili, attrezzature, macchinari ed impianti anche per la telecomunicazione; nella sua qualità di esecutrice di lavori in economia, di committente di lavori in genere, ovunque ubicati ed affidati a terzi, nonché di committente di lavori di straordinaria manutenzione, di costruzione a nuovo, eseguiti anche in presenza di traffico.

a) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, per fatti verificatisi in relazione ai rischi dichiarati in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt.li 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni e le malattie professionali sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati d.p.r. 1124/65 e nel d. lgs. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro indicati nel presente articolo, per morte o per lesioni personali. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione è parimenti espressamente estesa:

- ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97.
- ai lavoratori occasionali.

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e dalla magistratura e quelle per le quali venga riconosciuta la causa lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale

- 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2. per le malattie professionali conseguenti:
- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato,

ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria Precisazione:

La garanzia "Danno biologico" vale anche per le "Malattie professionali".

MASSIMALI

€ 50.000.000,00 professionali

per sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per persona in RCO incluse malattie

FRANCHIGIA FRONTALE

€ 2.500,00

considerata quale minimo in caso di applicazione di scoperto

SOTTOLIMITI

Garanzia	Sottolimiti	deducibili
Danni a cose nell'ambito dei lavori	€ 5.000.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Danni da incendio	€ 5.000.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Inquinamento accidentale	€ 2.500.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Cose in consegna	€ 1.000.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 2.500.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 5.000.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Vibrazioni, cedimento e/o franamento del terreno	€ 2.500.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Lavori di scavo e reinterro	€ 500.000,00	scoperto del 10% min € 2.500,00
Violazione trattamento dati personali	€ 500.000,00	nessuno
Danni patrimoniali puri	€ 1.000.000,00	franchigia € 2.500,00

MASSIMA ESPOSIZIONE AGGREGATA PER SINISTRO, PER ANNO E GRUPPO

Qualora risultino assicurate dalla Compagnia Delegataria con polizza italiana RCT/O società aventi medesima attività di concessionaria autostradale e trovantisi tra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ed imputabile ad un unico centro decisionale resta fra le Parti convenuto che il limite di esposizione massima della Compagnia per ciascun sinistro e per anno è pari ad € 280.000.000,00 a valere per tutte le garanzie e complessivamente per tutte le società assicurate.

VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società gestisce i sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito delle franchigie previste, come se tali franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, previa intesa con il Contraente/Assicurato, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia alle eventuali azioni di regresso nei confronti dei responsabili ed inoltre non risponde di multe o ammende.

PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

La Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione alla Contraente, salvo i casi per cui quest'ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

PRECISAZIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;
- 3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e
- dal personale ausiliario addetto al servizio;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale.
- 7) dall'organizzazione e dall'attività di esercitazioni di qualunque tipo, attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali;
- 8) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 9) dall'uso di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda;
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
- 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- 12) dall'organizzazione di visite all'Azienda;
- 13) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- 14) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
- 15) dalla proprietà ed dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 16) a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta ove si svolgono le attività assicurate;

17) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

ESCLUSIONI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi non comprende

a) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'opera non comprende i danni:

- b) consequenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- c) derivanti da campi elettromagnetici;
- d) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- e) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi.
- f) causati direttamente o indirettamente da guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o consequenze di sommossa, colpo di stato militare o meno.

Resta inoltre stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a possibili o potenziali sanzioni, proibizioni o restrizioni riconducibili a o derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI PARTICOLARI

SERVIZIO POLIZIA STRADALE

La Società prende atto che, in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'Interno, Agenti della Polizia Stradale, ai quali viene riconosciuta la qualifica di "Terzi", svolgono servizio di sorveglianza, pattugliamento, controllo e sicurezza del traffico, lungo tutto il percorso autostradale, svincoli, raccordi e prolungamenti.

Pertanto, la garanzia si intende estesa anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, per fatto e/o omissione e/o comportamento del personale della Polizia Stradale durante l'espletamento delle proprie mansioni con particolare riferimento ai danni a Terzi (morte, lesioni, danni a cose) imputabili a mancata o difettosa segnalazione, da parte della Polizia Stradale, di situazioni di pericolo e/o mancata applicazione delle misure di emergenza idonee a garantire la sicurezza della circolazione. Si precisa inoltre che tale operazioni possono avvenire anche in collaborazione con i dipendenti dell'assicurato stesso.

SGOMBERO NEVE

La garanzia è estesa alla responsabilità civile durante l'esecuzione di lavori di sgombero neve, e di manutenzione della viabilità invernale in genere, i quali possono essere svolti, oltre che con mezzi e

28

Sanctions Exclusion Clause

attrezzature di proprietà dell'assicurato, anche con mezzi delle ditte appaltatrici equipaggiati con attrezzature dell'assicurato.

DETENZIONE E/O IMPIEGO DI ESPLOSIVI

E' compreso il rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

MEZZI SPECIALI

Si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dal funzionamento di mezzi di trasporto e di sollevamento - operanti anche in aree aperte.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia a qualsiasi diritto e/o azione di rivalsa nei confronti degli Amministratori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti, Consulenti dell'Assicurato e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché nei confronti delle Società Controllate, Controllanti, Collegate, Partecipate e nei confronti degli agenti della Polizia Stradale e del Ministero dell'Interno, purché tale azione non venga promossa dall'assicurato stesso.

AREE DI SERVIZIO

La garanzia viene estesa alle aree di servizio site lungo la rete autostradale per danni nei quali sia accertata una responsabilità dell'Assicurato.

R.C. DEL COMMITTENTE

Si da atto che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, quale Committente di lavori affidati a terzi, nonché ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

QUALIFICA TERZI

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, dipendenti o non, compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione dei Prestatori d'opera ed altri soggetti equiparati, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio se operante per questi ultimi la copertura R.C.O..

Pertanto i Prestatori d'opera ed altri soggetti equiparati sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà. Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi Terzi fra loro.

DIPENDENTI FUORI SERVIZIO – COMUNI UTENTI

I dipendenti fuori servizio in qualità di utenti/privati cittadini sono considerati terzi a tutti gli effetti, compreso il Legale Rappresentante.

RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti dell'Assicurato compresi Amministratori, Dirigenti, Quadri, per danni arrecati a terzi durante il servizio prestato per l'Assicurato anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato.

RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI CONSULENTI E COLLABORATORI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei consulenti e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei prestatori d'opera presi in affitto (c.d. interinali) per danni arrecati a terzi durante il servizio prestato per l'Assicurato anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato.

PERSONE NON DIPENDENTI DELL'ASSICURATO

A parziale deroga del relativo articolo a stampa, sono compresi i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza dell'assicurato del cui operato si avvalga, a qualsiasi titolo, nell'esercizio della propria attività.

FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e conduzione dei fabbricati, aree, terreni e impianti in genere nei quali si svolge l'attività dichiarata in polizza, nonché dei relativi impianti fissi, ivi compresi i fabbricati adibiti a magazzino, nonché gli alloggi ed uffici riservati alla Polizia Stradale, comprendendo sia la proprietà di beni strumentali che non strumentali.

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici e di riscaldamento e/o condizionamento.

Si dà atto che si intendono compresi in garanzia anche i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e di costruzione a nuovo, dei fabbricati e impianti ivi richiamati, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

PARCHEGGIO

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi, coperti o non coperti da tettoie, nell'ambito dell'azienda e presso i caselli autostradali, con esclusione dei danni da furto, incendio ed alle cose ivi contenute.

DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI

La garanzia comprende i danni cagionati a cose in genere compresi veicoli di terzi e/o dipendenti trovantisi nell'ambito dei lavori.

INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione mantiene la propria efficacia anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dalle Assicurazioni di Legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle stesse.

COMMITTENZA AUTO

La garanzia opera per la responsabilità civile ai sensi di Legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di Committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo, il coniuge, i genitori, i figli e ogni altro parente con lui convivente. L'assicurazione spiegherà efficacia sempre che risulti provato che al momento del

sinistro, il mezzo era guidato da un dipendente dell'assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

DANNI DA INCENDIO

La garanzia è estesa ai danni provocati da incendio, combustione, fumo di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo causato da fatto improvviso e accidentale imputabile all'Assicurato o alle persone per le quali debba rispondere, compresi incidenti stradali e i danni da interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, e tutto quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. L'assicurazione comprende anche le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni.

TRAINO VEICOLI

L'assicurazione si intende prestata per eventuali danni cagionati a Terzi durante la operazioni di soccorso stradale di automezzi in panne all'interno dei limiti di propria competenza, effettuati direttamente dalla Concessionaria con propri mezzi.

COSE IN CONSEGNA

La garanzia si intende estesa ai danni alle cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, con esclusione dei danni da incendio e da furto.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende, nei limiti precisati, i danni alle condutture ed impianti sotterranei.

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, commerciali, agricole artigianali e di servizi, purché conseguenti sinistro indennizzabile a termini di polizza.

VIBRAZIONI, CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

Sono compresi i danni a fabbricati e cose in genere dovuti da assestamento, cedimento e franamento del terreno da qualsiasi cosa determinati, compresi i danni causati da vibrazioni.

AGGRESSIONI, LESIONI, ATTENTATI ED ATTI VIOLENTI

Le garanzie di Responsabilità Civile sono operanti anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile, per lesioni a persone nei casi di aggressioni per rapina compiuta e/o tentata verificatasi ai danni dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti e/o esponenti, così pure in occasione di estorsione, attentati in genere, atti violenti legati a manifestazioni di natura sociale e/o sindacale.

MACCHINE OPERATRICI E MEZZI DI TRASPORTO SEMOVENTI

La garanzia comprende la proprietà e/o l'impiego di mezzi ed attrezzature meccaniche, anche ad aria compressa, gru e macchine operatrici semoventi mezzi di locomozione, compreso il rischio della circolazione su aree private, escluso quanto regolato dal D.lgs 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i..

La garanzia comprende, altresì la proprietà, l'impiego, l'uso e la manutenzione di linee elettriche stese nei cantieri ed al di fuori di essi.

DANNI IMPUTABILI A SCIOPERO DEL PERSONALE

La garanzia di responsabilità civile, è estesa, altresì, ai danni lamentati da terzi (utenti e non) imputabili a cause naturali o da atti umani (tra i quali sabotaggio, terrorismo), che l'Assicurato, in seguito a scioperi attuati a qualsiasi titolo dal personale, non ha potuto tempestivamente fronteggiare e/o eliminare.

LAVORATORI AUTONOMI E PRESTATORI D'OPERA

Le garanzie RCT/RCO prestate con la presente polizza sono prestate ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale.

Tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte e di cui sia responsabile ai sensi di legge l'assicurato od il personale per il quale debba rispondere a norma di Legge e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL.

VIOLAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per le perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate a Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili.

La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività dell'Assicurato.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato od alle persone del cui operato lo Stesso debba rispondere.

La copertura assicurativa dettata da questo articolo è valida anche per la responsabilità civile per l'errato trattamento dei dati personali e per la protezione degli stessi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni nonché in riferimento a normative precedenti ancora in vigore.

RC PROFESSIONALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Premessa

Premesso che l'Azienda Contraente dichiara di adempiere, nella qualità di sostituto di imposta dei propri lavoratori dipendenti, agli obblighi derivanti dai commi 13, 14 e 15 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ed s.m.i., nel testo in vigore alla data di sottoscrizione della presente assicurazione si conviene quanto segue.

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONIE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni patrimoniali involontariamente e direttamente cagionati ai dipendenti in conseguenza di errori accidentalmente commessi nell'esercizio degli adempimenti nella sua qualità di sostituto d'imposta, di cui alla legge citata in premessa.

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni subiti dall'amministratore, dal legale rappresentante dell'Assicurato e dalle persone che si trovano con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonchè, in quanto convivente, di affine o di parente, diverso dai precedenti;
- i danni subiti dai dipendenti dell'Assicurato addetti allo svolgimento degli adempimenti per i quali è prestata l'assicurazione nonché da quelli che si trovano con essi nei rapporti di coniuge, genitore; figlio e, in quanto convivente, di affine o parente;
- i danni derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente od indirettamente ai terzi - utenti dell'esercizio assicurato;
- i danni derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- i danni derivanti dal compimento di operazioni od atti diversi da quelli indicati al comma 13 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e s.m.i.:
- i danni derivanti da omissioni nel pagamento delle imposte per conto degli utenti.

Art. 3 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto e denunciate nei limiti e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto od il fatto che ha originato il danno.

Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

€ 20.000,00 per persona, comprese sanzioni;

€ 500.000,00 per sinistro in serie, con un sottolimite di € 150.000,00 per sanzioni;

€ 1.000.000,00 per annualità assicurativa e con sottolimite di € 300.000,00 per sanzioni.

Il massimale per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo assicurativo annuo.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

Per sinistri in serie s'intendono più sinistri originati da un medesimo errore, anche se riferito a più dichiarazioni e manifestatosi in diversi periodi annui di assicurazione.

Art. 5 SCOPERTO OBBLIGATORIO

Resta tra le parti convenuto che la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di \in 150,00. Per quanto riguarda le sanzioni in genere, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di \in 150,00 per ogni contribuente danneggiato.

Gli scoperti dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farli assicurare da altre Società.